

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

Prot. n. 1009

IL PRESIDENTE

- VISTI** gli artt. 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
- VISTO** il Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri ("Codice") approvato dall'Alta Corte di giustizia sportiva il 15 dicembre 2008, sottoposto a presa d'atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 18 dicembre 2008, emanato e pubblicato il 7 gennaio 2009, in vigore dal 22 gennaio 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** l'istanza di arbitrato presentata dal Sig. Stefano Castagna nei confronti della società A.C. Siena SpA, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale al n. 0855 del 25 giugno 2014 (794);
- VISTA** la rinuncia all'istanza arbitrale pervenuta in data 30 luglio 2014 da parte del Sig. Stefano Castagna, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale al n. 1008;
- CONSIDERATO** che l'organo arbitrale non si ancora costituito;
- VISTA** altresì la contestuale richiesta di restituzione dei diritti amministrativi versati, pervenuta dal Sig. Stefano Castagna;
- SENTITO** il Segretario del Tribunale relativamente all'attività svolta dalla Segreteria del Tribunale stesso relativamente alla controversia arbitrale

PRENDE ATTO

della rinuncia pervenuta dal Sig. Stefano Castagna all'istanza arbitrale presentata nei confronti della A.C. Siena SpA.

RESPINGE



la richiesta di parte istante di restituzione dei diritti amministrativi versati per la controversia.

Il Segretario del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport è incaricato degli adempimenti consequenziali.

Roma, 31 luglio 2014

F.to Massimo Zaccheo